



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 07/07/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 881

Approvazione schema protocollo d'intesa disciplinante in rapporti tra la Regione e le Banche per il rilascio delle garanzie e delle fidejussioni previste dalle procedure delle Misure del POR - CdP Puglia 2000-2006 parte FEOGA.

Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Foreste, Acquicoltura, caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce:

L'attuazione delle Misure FEOGA relative ai regimi di aiuto previsti dai regolamenti comunitari relativi ai fondi strutturali ed attuati secondo quanto prescritto dalle specifiche schede del POR - CdP della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2000 - 2006, durante la fase di concessione hanno evidenziato notevoli difficoltà per le imprese agricole per acquisire le garanzie bancarie sulle quote di cofinanziamento privato e le fidejussioni o le polizze fidejussorie da parte delle banche o delle agenzie assicurative abilitate. Le difficoltà hanno determinato un rallentamento delle procedure di erogazione del finanziamento pubblico e, di conseguenza, un ritardo nella realizzazione degli investimenti ammessi a beneficiare dell'aiuto pubblico. I ritardi hanno, di conseguenza, influito negativamente sulle procedure di accelerazione della spesa, determinando difficoltà alla specifica Autorità di pagamento per il rendiconto della spesa pubblica ai Servizi della Commissione europea, nel rispetto delle regole dettate dal regolamento comunitario n. 1260/99.

Occorre, quindi, attivare procedure che consentano di superare o quanto meno di attenuare le difficoltà sopra rappresentate mediante la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le banche che aderiranno all'iniziativa. Lo schema di protocollo è stato concordato con le banche nel corso di uno specifico incontro e successivamente mediante approfondimenti via e-mail, raccogliendo osservazioni migliorative del testo. Pertanto, considerato che sono in corso istruttorie di domande per la concessione di aiuti agli investimenti, relativamente alle Misure 4.3 e 4.5 del POR - CdP Puglia, per i quali si richiede la polizza fidejussoria sull'anticipazione di quota parte dell'aiuto pubblico e sull'erogazione di acconti, e che saranno emanati nuovi bandi anche per altre Misure FEOGA per utilizzare e spendere i fondi relativi agli esercizi finanziari restanti fino alla chiusura del Programma, si propone di approvare lo schema di protocollo d'intesa, allegato, parte integrante del presente provvedimento, e di autorizzare il dirigente del Settore Agricoltura a sottoscrivere il medesimo protocollo con le banche che vorranno aderire.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e né adempimenti contabili di cui alla legge regionale n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi

dell'articolo 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie e del Settore Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono espressamente richiamate, lo schema di protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il dirigente del Settore Agricoltura alla sottoscrizione del protocollo con le banche che vorranno aderire;
- di incaricare il medesimo dirigente di inviare copia dello schema di protocollo di intesa alle Organizzazioni Professionali di categoria;
- di incaricare l'Ufficio Regionale del Bollettino di pubblicare la presente deliberazione e lo schema del protocollo d'intesa integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA
FONDIARIA, FORESTE, ACQUICOLTURA, CACCIA E PESCA
SETTORE AGRICOLTURA

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA

POR PUGLIA 2000 - 2006

TRA LA REGIONE PUGLIA E LE BANCHE PER L'ACCESSO DEGLI IMPRENDITORI DEL SETTORE AGRICOLTURA A FINANZIAMENTI E SERVIZI BANCARI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI AGLI AIUTI PREVISTI DALLE MISURE FEOGA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E RELATIVO COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006.

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA

TRA LA REGIONE PUGLIA E LE BANCHE PER L'ACCESSO DEGLI IMPRENDITORI DEL SETTORE AGRICOLTURA A FINANZIAMENTI E SERVIZI BANCARI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI AGLI AIUTI PREVISTI DALLE MISURE FEOGA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E RELATIVO COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006.

Premesso che il POR - CdP Puglia 2000 - 2006 per gli interventi cofinanziati dal FEOGA prevede una spesa complessiva (pubblico più privato) di 1.069.630.130 milioni di euro, di cui 523.100.000 milioni di euro a carico dei FEOGA, 189.482.887 milioni di euro a carico quota nazionale (Stato, Regione e Comuni) e 357.047.243 milioni di euro a carico dei privati, per la realizzazione di iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese agricole e agro alimentari e per consolidare lo sviluppo rurale.

Rilevato che le normative che disciplinano le modalità di intervento e le schede delle Misure che dettano le disposizioni per l'attuazione del procedimento amministrativo prevedono, fra l'altro, che i soggetti destinatari degli aiuti:

Possono richiedere contributi in conto capitale o contributi in conto interessi, nella misura stabilita dai regolamenti comunitari;

Possono richiedere anticipazioni di risorse pubbliche per concorrere alla realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, mediante la presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca o da una primaria compagnia di assicurazione;

Debbono aprire, presso una banca, un conto corrente dedicato, destinato a movimentare esclusivamente le risorse finanziarie, pubbliche e private, necessarie per la realizzazione degli investimenti, mediante pagamenti da effettuare esclusivamente attraverso bonifici bancari, con trattenuta dal sopra citato conto, ovvero a mezzo disposizione dell'impresa beneficiaria alla banca per l'emissione di assegno circolare, non trasferibile, in favore del creditore.

Ritenuto opportuno, anche in relazione alle disposizioni comunitarie che disciplinano i rapporti finanziari tra l'Unione europea, lo Stato e la Regione, in ordine al rispetto delle procedure di spesa, al fine di evitare il disimpegno automatico delle somme non spese entro i termini prescritti, favorire la realizzazione degli investimenti da parte delle precitate imprese destinatarie degli aiuti pubblici e offrire alle stesse le opportunità per consentire, anche grazie all'intervento delle banche:

di far fronte alla quota di cofinanziamento di propria spettanza;

di disporre di riferimenti certi per l'ottenimento delle fideiussioni e delle altre eventuali garanzie e per la

gestione del conto corrente dedicato.

Ritenuto, altresì, che nel quadro della semplificazione delle procedure, la documentazione prodotta dall'impresa agricola all'atto della presentazione della domanda di finanziamento deve consentire di accedere sia ai finanziamenti pubblici sia eventualmente a quelli erogati dalla banca a copertura della quota privata.

Ritenuto, inoltre, che la Regione stipuli con le banche interessate apposito "protocollo d'intesa", nel quale sono definite nel dettaglio, elementi certi per l'attivazione delle procedure necessarie per attivare quanto sopra evidenziato.

Tutto quanto innanzi premesso, si stipula il seguente:

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

1. Le banche, che sottoscrivono il presente protocollo d'intesa, si impegnano ad istruire e concedere finanziamenti, ricorrendone i presupposti di legge e di merito creditizio, ai soggetti destinatari del provvedimento regionale di concessione degli aiuti previsti dalle schede delle Misure FEOGA dei POR - CdP Puglia 2000 - 2006.

2. I destinatari degli aiuti devono indicare, con propria dichiarazione sottoscritta secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000, la banca prescelta, fra quelle che sottoscrivono il presente protocollo, per l'apertura del conto corrente dedicato, destinato esclusivamente alla movimentazione di tutte le risorse finanziarie, pubbliche e private, necessarie per la realizzazione degli investimenti ammessi agli aiuti.

3. I destinatari dell'aiuto devono indicare nella dichiarazione di cui al precedente comma 2 se intendono richiedere il finanziamento della banca per coprire la quota privata destinata alla realizzazione degli investimenti programmati ed inviare la stessa alla banca prescelta ed all'Ufficio competente della Regione.

4. Nel caso di richiesta di aiuto in conto interesse copia della sola domanda deve essere inviata entro gli stessi termini previsti dal bando e con le stesse modalità alla Banca prescelta tra quelle autorizzate ad effettuare operazioni di credito di miglioramento fondiario.

Articolo 2

1. I competenti Uffici regionali provvederanno all'istruttoria delle domande di concessione degli aiuti, nel rispetto delle procedure fissate dalle specifiche Misure FEOGA dei POR - CdP Puglia 2000 - 2006. A conclusione del procedimento istruttorio sarà trasmesso, alla banca prescelta, il provvedimento dirigenziale di concessione degli aiuti, corredato di copia della domanda di finanziamento e del verbale di istruttoria tecnico - amministrativa, nel quale sono riportate la natura giuridica del destinatario degli aiuti, la localizzazione degli investimenti, la tipologia degli investimenti, la spesa ammessa e l'importo dell'aiuto pubblico concesso.

Articolo 3

1. La banca prescelta, acquisita la documentazione di cui al precedente articolo 2, provvederà:
 - a) all'accensione del conto corrente dedicato, comunicando al destinatario degli aiuti e alla Regione i dati relativi al numero di conto e ai codici CIN, CAB e ABI;
 - b) all'avvio del procedimento istruttorio per il rilascio, laddove richiesto dal destinatario degli aiuti, della fideiussione a garanzia di anticipazioni di contributi pubblici;
 - c) all'avvio del procedimento istruttorio per la concessione del finanziamento integrativo a copertura della quota privata che concorre alla realizzazione degli investimenti ammessi.
2. La banca provvederà autonomamente a richiedere documentazione integrativa necessaria per la concessione della garanzia o della polizza fideiussoria e/o del finanziamento integrativo, che sarà erogato sussistendone il merito creditizio, che sarà valutato a giudizio insindacabile della banca medesima.
3. La banca chiuso il procedimento istruttorio di cui al comma 1 lettera b), che si dovrà concludere positivamente o negativamente entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dei provvedimenti regionali di concessione degli aiuti ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, darà sollecita comunicazione alla ditta destinataria degli aiuti e alla Regione, che in caso di esito favorevole predisporrà il provvedimento di liquidazione dell'anticipazione.
4. La banca, chiuso il procedimento istruttorio di cui al comma 1 lettera c), che si dovrà concludere positivamente o negativamente entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dei provvedimenti regionali di concessione degli aiuti ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, darà comunicazione alla ditta destinataria degli aiuti e alla Regione.

Articolo 4

1. I finanziamenti integrativi bancari saranno accordati alle seguenti condizioni:
2. Le spese di istruttoria per la concessione dei finanziamenti integrativi bancari saranno calcolate come di seguito:
 - Nella misura massima dello 0,20% del finanziamento concesso, senza garanzia reale, e in ogni caso nella misura minima di 52,00 euro;
 - Nella misura massima dello 2,20 per mille del finanziamento concesso, con garanzia reale, oltre le eventuali spese tecniche per la valutazione dei cespiti offerti in garanzia.
3. Le spese notarili saranno a carico del richiedente e le imposte sulle operazioni saranno applicate secondo le norme vigenti.

Articolo 5

1. La banca, sull'importo della garanzia o della polizza fideiussoria concessa calcolerà una commissione dello 0,75% per anno o frazione di anno.
2. La fideiussione avrà durata pari a quella della realizzazione del programma di investimenti ammessi a contributo.

Articolo 6

1. La stipula del contratto di finanziamento integrativo bancario, qualora sia prevista l'acquisizione delle garanzie reali sui cespiti aziendali ed extra aziendali, avrà luogo dopo la conclusione favorevole dell'istruttoria affidata ad un notaio, diretta all'accertamento della provenienza e libertà dei cespiti offerti in garanzia.
2. Le erogazioni del finanziamento integrativo bancario saranno effettuate dopo la valida acquisizione delle garanzie certificate dalla relazione notarile definitiva.
3. La banca comunicherà alla Regione gli estremi dell'atto di erogazione dei finanziamenti.
4. Il destinatario degli aiuti, sul finanziamento bancario corrisponderà gli interessi di preammortamento, calcolati alle medesime condizioni dell'ammortamento, fino alla comunicazione della Regione di avvenuta e regolare esecuzione degli investimenti ammessi.

Articolo 7

1. L'aiuto in conto interessi sarà concesso, laddove previsto dalle Misure FEOGA, su mutui di credito agrario di miglioramento della durata massima di 15 anni di ammortamento, con due anni massimo di preammortamento. Dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo è previsto un preammortamento differito di due anni, a seguito del quale il mutuo entrerà in ammortamento. Il concorso pubblico negli interessi di preammortamento e di ammortamento sarà nella misura massima di cinque punti percentuali del tasso di riferimento che regolerà il mutuo. Il concorso pubblico in conto interessi sarà erogato in forma attualizzata - in unica soluzione - a favore del beneficiario ad avvenuta stipula del contratto definitivo di mutuo e, in ogni caso, l'importo attualizzato non potrà essere superiore al valore dell'aiuto in conto capitale concedibile per gli stessi interventi ammessi.
2. La banca prescelta, acquisita la documentazione di cui al precedente articolo 2, provvederà:
 - all'avvio del procedimento istruttorio, comprendente anche la valutazione del merito creditizio, per la concessione del mutuo di cui al precedente comma;
 - nel caso di istruttoria sfavorevole a comunicare tale esito al destinatario degli aiuti e all'Ufficio competente della Regione entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto pubblico da parte della Regione;
 - nel caso di esito favorevole ad emettere nulla-osta e ad inviarne copia al destinatario degli aiuti e all'Ufficio competente della Regione entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto pubblico da parte della Regione;
 - a stipulare il contratto condizionato di mutuo al tasso di riferimento vigente nel mese di stipula del contratto ed erogare l'anticipazione pari al 40% dell'intero importo ammesso a mutuo, con versamento sull'apposito conto dedicato in essere presso la banca;
 - all'ulteriore erogazione fino all'80% dell'importo concesso a mutuo a dimostrazione dell'utilizzo dell'aiuto di prima anticipazione, con versamento sull'apposito conto dedicato in essere presso la banca, a seguito di presentazione di stato di avanzamento lavori;
 - alla stipula del contratto definitivo di mutuo, a seguito di accertamento di regolare esecuzione degli interventi da parte della Regione, e contestuale erogazione del saldo finale con versamento sul medesimo conto;
 - ad inviare all'Ufficio competente della Regione copia conforme del contratto condizionato e dei

contratto definitivo di mutuo e degli estremi di erogazione delle somme relative all'anticipazione, all'acconto e al saldo dell'importo ammesso a mutuo.

Articolo 8

1. La Regione, in ottemperanza al principio di trasparenza dei flussi finanziari sancito dall'Unione europea e richiamato nei regolamenti comunitari n. 1260/99, n. 1257/99 (come modificato da ultimo dal regolamento n. 1783/03), n. 445/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 448/04, chiederà, come riportato nel precedente articolo 1, l'apertura del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le somme, di natura pubblica e privata (ivi compresi i mezzi propri dell'impresa destinataria degli aiuti), necessarie per la realizzazione degli investimenti programmati ed ammessi.

2. La banca prescelta, ad avvenuta acquisizione del provvedimento del dirigente regionale di concessione degli aiuti, provvederà a dare immediata comunicazione al destinatario degli aiuti e alla Regione dell'apertura del conto corrente dedicato, indicando gli estremi del conto stesso e i codici CIN, CAB e ABI.

3. La banca provvederà alla movimentazione del conto solo per le operazioni connesse alla realizzazione degli investimenti programmati ed ammessi.

4. Le entrate del conto dedicato saranno costituite:

- nel caso di aiuto in conto capitale, dalle somme accreditate dalla Regione a titolo di anticipazione, di acconti e di saldo del contributo pubblico, dall'eventuale finanziamento integrativo concesso dalla banca e/o dai mezzi propri del destinatario degli aiuti;

- nel caso di aiuto in conto interesse, dalle somme accreditate dalla Regione a titolo di contributo in conto interesse attualizzato, dalle erogazioni (anticipazione, acconti e saldo) del mutuo di miglioramento fondiario a tasso di riferimento stipulato con la banca e da mezzi propri del destinatario degli aiuti.

Le uscite del conto saranno quelle relative al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti ammessi a finanziamento, senza impegno di verifica da parte della banca.

5. Il pagamento delle spese dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario ovvero a mezzo disposizione del destinatario degli aiuti alla banca per l'emissione di assegno circolare non trasferibile a favore del creditore. Non saranno ammessi altre modalità di pagamento e, in ogni caso, è escluso il pagamento mediante prelievo di somme in contanti o assegni bancari.

6. Unitamente alla richiesta di pagamento, nelle forme di cui al precedente comma, il destinatario degli aiuti presenterà alla banca, senza obbligo di controllo da parte della banca stessa, la fattura da pagare o altro documento giustificativo di spesa considerato eleggibile a finanziamento, corredati da una dichiarazione a firma congiunta del destinatario dell'aiuto e del Direttore dei Lavori (tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di appartenenza), attestante che la spesa riportata di cui si chiede il pagamento è pertinente all'investimento oggetto dell'aiuto pubblico ai sensi della Misura di riferimento del POR - CdP Puglia 2000 - 2006.

7. La banca darà corso all'operazione di pagamento, verificando unicamente che vi sia capienza nel conto. Qualora la somma disponibile sul conto dedicato sia insufficiente, la banca richiederà al destinatario degli aiuti di versare la somma necessaria per il pagamento della spesa entro i successivi trenta giorni. Decorsi inutilmente i trenta giorni, la banca sospenderà l'erogazione e informerà la Regione per gli adempimenti consequenziali di competenza.

8. La banca si impegna ad offrire al destinatario degli aiuti le seguenti condizioni per la tenuta del conto corrente dedicato:

Articolo 9

1. Il presente protocollo d'intesa si applica a tutti gli interventi ammessi con provvedimenti regionali a finanziamenti previsti dalle Misure FEOGA del POR - CdP Puglia 2000-2006.

Letto, approvato, sottoscritto in data _____

Il Dirigente del Settore Agricoltura
Responsabile e Autorità di Pagamento
del Fondo FEOGA

Banca _____

Banca _____

Banca _____